



SENTENZA

35

21-1-2009

458

136

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI MODENA
Sezione I Civile

Composto dai Magistrati

Dott.ssa Eleonora De Marco
dott. Ernestino Bruschetta
dott. Domenico Pasquariello

Presidente
Giudice
Giudice est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 1161\07 R.G promossa da:

- XXXXXXXXXX attore, rappresentato e difeso dall'avv. Vittorio Lugli,

contro

Banca Cassa di Risparmio di Firenze SpA, convenuta, rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Calciolari e Umberto Morera;

avente ad oggetto: nullità, risoluzione contratto negoziazione strumenti finanziari ed ordini acquisto e condanna restitutoria o risarcitoria.

Conclusioni di parte attrice:

ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta;

in via principale: dichiararsi nullo il contratto di investimento in obbligazioni argentine posto in essere in data 10.01.2000 tra l'attore e la Cassa di Risparmio di Mirandola S.p.a. (oggi Cassa di Risparmio di Firenze S.p.a.) e conseguentemente condannarsi la convenuta alla restituzione dell'importo di euro 5.015,85 (o di quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare all'esito della causa) oltre gli interessi al tasso legale dal 10.1.2000 sino al saldo definitivo;

in via subordinata: accertarsi e dichiararsi l'inadempimento da parte della Cassa di Risparmio di Mirandola S.p.a. (oggi Cassa di Risparmio di Firenze S.p.a.) nell'esecuzione del contratto di investimento in obbligazioni argentine posto in essere in data 10.01.2000 tra l'attore e la Cassa di Risparmio di Mirandola S.p.a. e conseguentemente condannarsi la convenuta, a titolo di risarcimento del danno, alla restituzione dell'importo di euro 5.015,85

(o di quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare all'esito della causa) oltre gli interessi al tasso legale dal 10.1.2000 sino al saldo definitivo; con vittoria di spese, competenze e onorari.

Conclusioni di parte convenuta:

Voglia l'ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattese, in via pregiudiziale: respingere le domande tutte formulate da parte attrice per difetto di interesse ad agire;

nel merito: respingere le domande tutte formulate da parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto;

in via riconvenzionale subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento delle avverse domande così come formulate nell'atto introduttivo, dichiarare il signor ██████████ tenuto a restituire alla BANCA CR FIRENZE SpA le obbligazioni ARGENTINA di cui è causa per nominali € 5.000,00; le cedole incassate pari ad € 445,86.

Con vittoria di spese, onorari e competenze.

MOTIVAZIONE

1. Svolgimento del processo

██████████ ha citato in giudizio, nelle forme previste dal D. Lgs n. 5/03, la Cassa di Risparmio di Firenze SpA, quale successore universale della Cassa di Risparmio di Mirandola, chiedendo declaratoria di nullità, ed in subordine di inadempimento, in relazione alla contratto di investimento in obbligazioni argentine eseguito il 10.1.00 per euro 5.015,85, con conseguenti pronunce restitutorie o risarcitorie.

La banca convenuta si è costituita eccependo il difetto di interesse ad agire dell'attore (in assenza del requisito dell'attualità della lesione patrimoniale azionata, trattandosi di titoli con scadenza di medio-lungo termine), nel merito contestando la fondatezza delle pretese avversarie, con domanda di rigetto e subordinata riconvenzionale concernente la restituzione degli importi (€ 445,86) delle cedole riscosse.

Il giudice designato ha emesso decreto di fissazione dell'udienza di discussione della causa avanti al collegio, dando atto della corretta instaurazione del contraddittorio, e rigettando le istanze istruttorie, valutate non rilevanti per la decisione.

All'udienza collegiale del 3 ottobre scorso la causa, ad esito di discussione, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra riportate.

2. Ragioni della decisione

Il Collegio conferma integralmente il decreto di fissazione udienza con rigetto delle richieste probatorie, non rilevanti ai fini della decisione, in ragione di quanto infra.

2.1. Nullità del contratto

Nel merito la contestazione mossa in via principale dall'attore alla banca convenuta è relativa alla nullità del contratto per violazione dell'art. 23 TUF e degli artt.26-28 Reg. Consob, per non aver richiesto adeguate informazioni al cliente, non aver fornito informazioni idonee sui rischi specifici dell'operazione di intermediazione finanziaria, non aver consegnato il prescritto

documento di informazione sui rischi degli investimenti in strumenti finanziari, nonché sull'adeguatezza dell'operazione in considerazione del profilo di rischio del cliente.

Come è noto le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nelle due importanti pronunce del dicembre 2007 (nn. 26724 e 26725) hanno infine chiarito che dalla violazione dei doveri di comportamento che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi d'investimento finanziario discende la responsabilità precontrattuale, con conseguente obbligo di risarcimento dei danni, per le violazioni nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto d'intermediazione (cd. contratto-quadro) destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti, ovvero la responsabilità contrattuale, con relativo obbligo risarcitorio ed eventuale risoluzione del predetto contratto, per le violazioni riguardanti le operazioni d'investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto d'intermediazione finanziaria in questione, ma non la nullità di quest'ultimo o dei singoli atti negoziali conseguenti, in difetto di previsione normativa in tal senso.

La successiva giurisprudenza di merito ha aderito a questa impostazione (recentemente, ad es., Trib. Venezia 28 febbraio 2008, in www.ilcaso.it) e questo Tribunale ritiene di non doversi discostare dal suddetto insegnamento delle sezioni unite, con conseguente rigetto della domanda principale, a prescindere dall'esame dei fatti adottati a sostegno (su cui infra).

2.2. Inadempimento

La banca convenuta ha prodotto contratto quadro 29.12.99 di negoziazione "per la ricezione e la trasmissione di ordini su strumenti finanziari", nonché documento generale sui rischi di investimento accompagnato da scheda cliente volta ad assumere informazioni sul profilo di rischio, sulle caratteristiche soggettive dell'investitore e sugli obiettivi di investimenti, documenti tutti sottoscritti dall'attore, le cui doglienze concernenti pretese carenze informative risultano quindi smentite.

Da tali documenti risulta inoltre che [REDACTED] era persona con esperienza in materia di investimenti in obbligazioni ed azioni estere (oltreché in titoli italiani e fondi comuni), con dichiarata propensione media al rischio; ancora successivamente (22.7.03) all'acquisto di bond argentini per cui è causa [REDACTED] risulta aver sottoscritto, con la medesima banca, dichiarazione di alta propensione al rischio.

L'ordine di acquisto 10.1.00 di obbligazioni Argentina 10,25%, sempre regolarmente sottoscritto dall'attore (circostanza non in contestazione) è da valutarsi avvenuto in un momento, precedente al franco declassamento del rating del marzo successivo, in cui i titoli erano quotati nel mercato finanziario secondo profilo adeguato a quello dell'investitore, nonché per importo (5.000) oggettivamente non imprudente e soggettivamente coerente con le disponibilità del complessivo capitale di rischio dell'attore.

Non sono pertanto ravvisabili, nel comportamento della banca convenuta di esecuzione del contratto quadro e dell'ordine di acquisto dei titoli in questione, inadempimenti di sorta.

L'attore lamenta infine come la stessa banca, nel retro dell'ordine d'acquisto, abbia segnalato con la dicitura "operazione non adeguata" il rischio incongruo, con dichiarazione di valenza confessoria e senza però specificare, barrando le apposite caselle dello stampato, in quale delle tre ipotesi si ricadesse (inadeguatezza dell'investimento per frequenza, dimensione o

tipologia), con dichiarazione pertanto equivoca e del tutto inidonea -nell'assunto- ad integrare il precetto posto dall'art. 29 reg. Consob.

In proposito va però osservato che il riquadro "operazione non adeguata", posto sul retro dell'ordine, è relativo ad un modello generale di stampato, in cui similmente compaiono riquadri per "situazione in conflitto d'interessi" e "revoca dell'ordine"; nessuno di essi, nell'ordine 10.1.00 prodotto in atti, risulta sottoscritto dalla banca, e si deve desumere, proprio dalla assenza di "caselle" barrate, che nessuna segnalazione di inadeguatezza vi sia stata.

Peraltro in ogni caso alcuna valenza confessionaria (che può cadere unicamente su fatti, e non su valutazioni giuridiche) potrebbe essere conferita all'avvertimento, dovendosi comunque ribadire il giudizio di adeguatezza dell'investimento al profilo del cliente, sopra compiuto.

In ragione di quanto ritenuto vanno pertanto respinte le domande formulate dall'attore, con conseguente condanna al pagamento delle spese del giudizio, spese liquidate, in assenza di notula, come da dispositivo.

P.Q.M

Il Tribunale, definitivamente pronunciando,

Rigetta tutte le domande formulate da [REDACTED] nei confronti di Banca Cassa di Risparmio di Firenze SpA.

Condanna l'attore [REDACTED] alla rifusione delle spese di causa in favore di Banca Cassa di Risparmio di Firenze SpA, come in atti rappresentata, spese che si liquidano in € 1.200, oltre IVA e CPA come per legge.

Modena, 7 ottobre 2008.

Il giudice estensore
Dott. Domenico Pasquariello

Il presidente
Dott.ssa Eleonora De Marco

